



*Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania*  
*Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione*  
*Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6*

**Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania**

**REGOLAMENTO ELETTORALE**  
**per l'elezione del Consiglio Direttivo (2024-2027)**

**Approvato con delibera del Consiglio Direttivo n.1 del 13 febbraio 2024**

**Rettificato e approvato con delibera di Assemblea n.1 del 26 febbraio 2024**

INDICE

Articolo 1 (Norme generali) .....	2
Articolo 2 (Indizione) .....	2
Articolo 3 (Candidature) .....	2
Articolo 4 (Commissione Elettorale) .....	2
Articolo 5 (Votazioni).....	3
Articolo 6 (Scrutinio).....	3
Articolo 7 (Reclami) .....	3



*Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania*  
*Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione*  
*Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6*

**Articolo 1**  
**(Norme generali)**

1. Il Consiglio Direttivo del Collegio è composto di 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea mediante votazione segreta a maggioranza semplice. I Consiglieri eletti restano in carica tre anni.
2. Fanno parte dell'elettorato attivo e passivo tutte le guide alpine - maestri di alpinismo, gli aspiranti guida e le guide vulcanologiche iscritti, alla data di indizione delle elezioni, nell'albo professionale del Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania ed in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

**Articolo 2**  
**(Indizione)**

1. Il Consiglio Direttivo uscente indice le elezioni dei membri elettivi almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato del Direttivo uscente.
2. Il Consiglio Direttivo, contestualmente all'indizione delle elezioni, delibera la scadenza per l'invio delle candidature, il luogo, il giorno e l'ora di apertura e chiusura delle votazioni.

**Articolo 3**  
**(Candidature)**

1. Entro quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni, gli interessati aventi diritto dovranno fare pervenire con posta elettronica certificata (PEC) la propria candidatura al Collegio Regionale che ne verifica il possesso dei requisiti.
2. Possono candidarsi tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota di iscrizione al Collegio e con almeno tre anni di anzianità di iscrizione.

**Articolo 4**  
**(Commissione Elettorale)**

1. Alle operazioni elettorali e di voto presiede una Commissione Elettorale.
2. La Commissione Elettorale è composta da due membri: uno con funzioni di Presidente di seggio e uno con funzioni di segretario/scrutinatore. La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo uscente nella stessa adunanza delle elezioni tra gli iscritti al Collegio e non candidati che si dichiarano disponibili.
3. Spetta alla Commissione Elettorale verificare la regolarità delle candidature, predisporre le schede elettorali, effettuare le operazioni di scrutinio, redigere verbale con l'esito delle votazioni, risolvere eventuali dubbi circa possibili contestazioni, riportate a verbale, nell'attribuzione o meno di alcuni voti; nonché, esperiti i controlli del caso e risolti i suddetti eventuali dubbi, proclamare gli eletti.



*Collegio Regionale Guide Alpine e Vulcanologiche della Campania*  
*Organo di Autogoverno e Disciplina della Professione*  
*Ente di diritto pubblico istituito dalla Legge 2 gennaio 1989 n.6*

**Articolo 5**  
**(Votazioni)**

1. Ogni elettore potrà esprimere un numero di preferenze non superiori ai tre quinti dei membri del Consiglio Direttivo da eleggere. Le schede che presenteranno un numero maggiore di preferenze saranno considerate nulle.
2. Non sono ammesse deleghe di voto.
3. Al momento del voto verrà consegnata all'elettore la scheda elettorale con la lista dei candidati. Sulla scheda l'elettore dovrà riportare una X sul nome e cognome dei candidati prescelti. La scheda dovrà essere consegnata al Presidente del seggio e richiusa in modo da garantire la segretezza del voto e non potrà apportare segni, correzioni o cancellature; in tali casi il voto sarà considerato nullo.

**Articolo 6**  
**(Scrutinio)**

1. Lo scrutinio avrà luogo a chiusura delle votazioni a cura della Commissione Elettorale.
2. In sede di scrutinio dei voti, la Commissione procede alla redazione della graduatoria, in ordine decrescente rispetto alle preferenze ricevute, dei nominativi dei candidati che abbiano ricevuto voti. In caso due candidati ottengano lo stesso numero di voti, prevale il candidato che abbia maggiore anzianità di iscrizione al Collegio e, tra coloro che abbiano uguale anzianità, il maggiore di età.
3. Nel caso in cui risultino eletti guide vulcanologiche in numero superiore al massimo consentito, gli ultimi guide vulcanologiche fra gli eletti sono sostituiti dai primi fra le guide alpine-maestri di alpinismo esclusi.
4. Il candidato guida vulcanologica che riceve il maggior numero di voti è eletto rappresentante delle guide vulcanologiche al Collegio Nazionale.
5. I membri votati ma non eletti formano una graduatoria dei sostituti in caso di decadenza dei componenti del Direttivo in carica.

**Articolo 7**  
**(Reclami)**

1. Eventuali reclami da parte dei non eletti devono essere presentati al Direttivo del Collegio Regionale con posta elettronica certificata (PEC) entro il termine di sette giorni dalla proclamazione degli eletti. Il Direttivo è tenuto a esprimersi in merito entro il termine di trenta giorni.